



Lâ??azione recuperatoria del Fondo di Garanzia

Descrizione

La Corte di Cassazione, con la <u>sentenza del 11 aprile 2025 n 9491</u>, rammenta che le Sezioni Unite (cfr. decisione n. 21514 del 7 luglio 2022), risolvendo il contrasto prima esistente in giurisprudenza e anche in dottrina circa la **natura e gli effetti dellâ??azione recuperatoria prevista**, in favore della impresa designata dal F.G.V.S., dal primo comma dellâ??art. 292 cod. ass., afferma che:

â??lâ??azione in parola va qualificata come azione autonoma e speciale ex lege, non assimilabile né allo schema tipico dellâ??azione di regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato. Trattasi, in particolare, di azione connotata dal carattere atipico del vincolo di solidarietà passiva assunto dallâ??impresa designata dal Fondo nellâ??interesse unisoggettivo di un terzo, in sostituzione del responsabile civile. Le caratteristiche di specialità della??azione di cui al primo comma della??art. 292 del codice delle assicurazioni private non consentono di parificare tout court la posizione dellâ??impresa designata e il diritto da questa esercitato verso il danneggiante alla posizione del danneggiato e al diritto risarcitorio da questo vantato. Lâ??atipicità del vincolo solidale esistente tra lâ??obbligazione del o dei responsabili del sinistro stradale e quella ex lege del Fondo (e per esso dellâ??impresa designata), avente carattere sostitutivo della prima â?? in ragione della specialit del vigente sistema di responsabilitÀ civile per la circolazione dei veicoli (e dei natanti) caratterizzato dallâ??obbligatorietà dellâ??assicurazione e, nel rispetto dei precetti costituzionali e sovranazionali che impongono una peculiare attenzione ai fini solidaristici di cui si Ã" già detto â?? comporta che lâ??impresa designata può agire per il recupero dellâ??intero importo corrisposto al danneggiato nei confronti del responsabile civile (o dei responsabili, conducente e proprietario) nelle ipotesi di danno cagionato da veicolo non identificato o sprovvisto di copertura assicurativa (nonché negli altri casi previsti dal primo comma dellâ??art. 292 del D.Lgs. n. 209 del 2005). Con la conseguenza che, in caso di sinistro imputabile a più responsabili (come nellà??ipotesi di sinistro causato da conducente diverso dal proprietario del veicolo), là??impresa designata puÃ² pretendere da uno qualsiasi dei responsabili (e non soltanto dal proprietario inadempiente allâ??obbligo assicurativo) lâ??intero importo pagato e non solo la guota su guesti gravante, non applicandosi né lâ??art. 1299 né lâ??art. 2055 c.c. e che, inoltre, in caso di



insolvenza di uno dei corresponsabili, lâ??altro Ã" tenuto per lâ??intero.

Pur dovendosi riconoscere alla prestazione garantita dallà??intervento del Fondo natura risarcitoria, sempre tenuto conto dellâ??impronta solidaristica che caratterizza lâ??obbligazione del Fondo e che permea, inevitabilmente, anche la??azione in esame, la??accertamento della responsabilità del sinistro non costituisce lâ??oggetto di tale azione ma un presupposto, la cui sussistenza ben può essere contestata ex adverso negando ogni propria responsabilitÃ, sicché non Ã" al riquardo necessaria una specifica domanda, con la consequenza che non sussiste, nel caso allâ??esame, la lamentata violazione dellâ??art. 112 c.p.c. né la competenza per materia, con il limite di valore, del Giudice di pace ex art. 7, comma secondo, c.p.c., relativa alle cause di risarcimento del danno da circolazione stradale, contrariamente allâ??assunto dei ricorrenti e diversamente da quanto affermato da guesta Corte, in sede di regolamento di competenza, con lâ??ordinanza 23/07/2010, n. 17467. Tale pronuncia si colloca espressamente, infatti, nel filone interpretativo non condiviso, come sopra evidenziato, da gueste Sezioni Unite â?? secondo cui lâ??azione di regresso in discorso si concreta nellâ??esercizio da parte dellà??impresa designata dello stesso diritto al risarcimento del danno che sarebbe spettato verso il responsabile, diritto che risulta attribuito dalla legge a detta impresa sulla base di una surrogazione legale ai sensi dellâ??art. 1203 c.p.c., n. 5.

Inoltre, proprio per le ragioni gi \tilde{A} dette, la **competenza territoriale** non va individuata con riferimento al luogo di verificazione del sinistro o di residenza o domicilio degli attuali ricorrenti, come dai medesimi sostenuti, bens \tilde{A} , come gi \tilde{A} ritenuto dalla Corte di appello, ai sensi dellâ??art. 1182, terzo comma, c.c. con riferimento al luogo del domicilio del creditore agente, che non risulta dal ricorso, essere stato ritualmente, come tale, contestato. Ben pu \tilde{A} , altres \tilde{A} , essere eventualmente eccepito dalla parte convenuta il cattivo pagamento effettuato dalla??impresa designata, come fatto idoneo a paralizzare la pretesa azionata dalla??impresa designata. Infine, trattandosi di azione speciale ed autonoma ex lege, il **termine di prescrizione** applicabile \tilde{A} quello ordinario decennale, che comincia a decorrere dalla data del pagamento effettuato \tilde{a} ??

Emerge con nettezza quindi lâ??affermazione di principio secondo cui: â??lâ??azione recuperatoria ex art. 292, primo comma, cod. ass. non richiede la contestuale domanda di accertamento della responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro, tema che semmai Ã" affidato allâ??onere del convenuto di introdurre in giudizio quale eccezione volta a paralizzare la domanda, costituendo pur sempre quella responsabilità presupposto (ma non oggetto) della domanda. Ne discende che infondatamente la Corte di merito, confermando sul punto la valutazione del primo giudice, ha ritenuto carenti le allegazioni assertive contenute nella domanda introduttiva sol perché in essa non si dava alcun conto della dinamica del sinistro e delle ragioni per le quali se ne assumeva la responsabilità del convenuto, trattandosi di contenuto non necessario della domanda ed essendo per essa piuttosto necessarie e sufficienti le allegazioni relative alla esistenza del sinistro, alla scopertura assicurativa del mezzo responsabile e allâ??avvenuto pagamento dellâ??importo risarcitorio, contenuto la cui presenza nellâ??atto introduttivo Ã", nella specie, espressamente attestata nella sentenza impugnataâ??

Categoria

1. Focus giuridico

STUDIO LEGALE PALISI





Data di creazione

11 Mag 2025